



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 31.5.2011
COM(2011) 317 definitivo

2011/0141 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla chiusura del riesame in previsione della scadenza e del riesame relativo ai "nuovi esportatori" delle misure antidumping concernenti le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base") nel procedimento antidumping relativo alle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La presente proposta è formulata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta condotta conformemente alle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione**

A norma di quanto disposto dal regolamento di base, le parti interessate al procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni definitive riguardanti la necessità di avviare un procedimento antidumping. Si propone quindi che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare entro il 25 giugno 2011.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta ricade nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi di seguito esposti.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base suddetto e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito esposti.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla chiusura del riesame in previsione della scadenza e del riesame relativo ai "nuovi esportatori" delle misure antidumping concernenti le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2, 4, 5 e 6,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

- (1) Nell'ottobre 2005 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1659/2005², ha istituito dazi antidumping definitivi varianti tra il 2,7% e il 39,9% sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (nel prosieguo, "la RPC"). Successivamente a due riesami intermedi richiesti da produttori esportatori cinesi, il regolamento è stato modificato nel 2009 con i regolamenti (CE) n. 825/2009³ e (CE) n. 826/2009⁴ del Consiglio. In seguito a tali riesami, i dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 1659/2005 variano attualmente tra lo 0% e il 39,9%.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (2) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza⁵ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della RPC, il 9 luglio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Magnesia Bricks Production Defence Coalition ("MBPDC") ("il richiedente")

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

³ GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 1.

⁴ GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 7.

⁵ GU C 111 del 30.4.2010, pag. 29.

per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25%, del totale della produzione di mattoni di magnesia dell'Unione.

- (3) La domanda conteneva elementi che lasciavano presumere la probabile persistenza di pratiche di dumping e la reiterazione del pregiudizio, tali da giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza. Il richiedente sosteneva inoltre che la società RHI AG ("RHI"), con sede in Austria, doveva essere esclusa dalla definizione di industria dell'Unione in quanto aveva trasferito le sue attività principali nella RPC, in cui una sua società collegata produce il prodotto in esame, e aveva aumentato le sue attività relativamente a tale prodotto nella RPC.

1.3. Avvio del riesame in previsione della scadenza

- (4) L'8 ottobre 2010, dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ("l'avviso di apertura"), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza relativamente alle importazioni nell'Unione di mattoni di magnesia originari della RPC⁶.

1.4. Periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza

- (5) Tenuto conto del numero elevato di parti interessate dal procedimento, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura l'intenzione di ricorrere, se del caso, al campionamento conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, i produttori esportatori, gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a fornire talune informazioni con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 ("il periodo dell'inchiesta").

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) Il prodotto in esame è costituito da mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80% di MgO, contenenti o meno magnesite, attualmente contrassegnati dai codici NC ex 6815 91 00 ed ex 6815 99 00.
- (7) Il prodotto simile è definito come mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80% di MgO, contenenti o meno magnesite, prodotti e venduti sul mercato dell'Unione.
- (8) I mattoni di magnesia sono fabbricati utilizzando come principale materia prima minerali di magnesite. Essi sono di norma realizzati sulla base di specifiche chimiche standard, che vengono poi modificate per rispondere alle esigenze dell'utilizzatore finale. I mattoni di magnesia sono generalmente utilizzati nella produzione di acciaio come rivestimento dei recipienti in cui l'acciaio viene fuso.

⁶ GU C 272 dell'8.10.2010, pag. 5.

3. PARTI INTERESSATE DALL'INCHIESTA

- (9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC, i rappresentanti del paese esportatore interessato, gli importatori e gli utilizzatori noti. La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (10) Tenuto conto del numero elevato di parti interessate, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità del ricorso al campionamento per i produttori esportatori cinesi, gli importatori indipendenti dell'Unione e i produttori dell'Unione. Sui settantotto produttori esportatori contattati all'apertura del procedimento, solo quattro hanno trasmesso le informazioni per la selezione del campione richieste nell'avviso di apertura.
- (11) Per quanto riguarda i produttori dell'Unione, dieci imprese in totale, compresi i produttori per conto dei quali la MBPDC ha chiesto il riesame, hanno trasmesso le informazioni richieste. I produttori dell'Unione che hanno chiesto il riesame dipendono in larga misura dalla RPC per l'approvvigionamento della principale materia prima e hanno chiesto il trattamento riservato dei loro dati per timore di possibili misure di ritorsione.
- (12) I servizi della Commissione hanno contattato tutti i produttori di mattoni di magnesia dell'Unione prima dell'apertura del procedimento al fine di ottenere informazioni sui loro livelli di produzione e di conoscere la loro posizione di sostegno o di opposizione all'inchiesta. Una delle imprese che ha risposto, la RHI AG, ha espresso opposizione al riesame in previsione della scadenza prima dell'apertura del procedimento.
- (13) Dopo l'apertura, la RHI ha sostenuto che i fatti descritti dal richiedente nella domanda di riesame, in particolare relativamente al volume di produzione della RHI, non erano corretti e che, al contrario, la RHI doveva essere inclusa nella definizione di industria dell'Unione come nel procedimento iniziale nel 2005. Di conseguenza, ha messo in discussione la definizione di industria dell'Unione che aveva portato all'apertura del procedimento, in quanto non erano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, dato che essa rappresenta il più grande produttore dell'Unione, realizzando oltre il 50% della produzione totale dell'UE, e ha espresso opposizione all'apertura del procedimento.

4. INCHIESTA

- (14) Come menzionato nel considerando 3, il richiedente aveva sostenuto che la società RHI AG doveva essere esclusa dalla definizione di industria dell'Unione in quanto aveva trasferito le sue attività principali nella RPC. Ciò considerato e tenendo conto inoltre dell'opposizione al riesame espressa dalla RHI AG, la Commissione ha chiesto alla RHI di fornire informazioni supplementari al fine di valutare se tale società rientrava o meno nella definizione di industria dell'Unione. Le informazioni richieste riguardavano le attività dell'impresa sia nell'UE sia nella RPC e comprendevano dati sulla sua capacità di produzione, sui volumi di produzione, sul valore e sui volumi delle vendite all'interno e all'esterno dell'UE e della RPC e sul valore delle

importazioni e sul volume del prodotto in esame sul mercato dell'Unione. La società ha fornito le informazioni supplementari richieste e una visita di verifica in loco è stata compiuta presso la sede della società a Vienna.

- (15) Nell'inchiesta iniziale avviata nel luglio 2004, la RHI era uno dei produttori dell'Unione denunciati. A quell'epoca la RHI importava il prodotto in esame dalla sua società collegata nella RPC e si è valutato se la società dovesse essere esclusa dalla definizione di industria dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.
- (16) La valutazione della situazione della RHI è stata operata nel regolamento (CE) n. 552/2005 della Commissione, dell'11 aprile 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese⁷ e confermata con il regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo. Ai fini della valutazione sono stati esaminati i seguenti criteri:
- l'ubicazione della sede della società, del centro di ricerca e sviluppo (R&S) e i principali stabilimenti di produzione;
 - il volume/valore del prodotto in esame importato dalla RPC rispetto al totale del volume e del valore delle vendite;
 - l'incidenza delle vendite di prodotti importati sul totale delle vendite dell'impresa nell'Unione, in particolare confrontando la redditività delle vendite della RHI nell'UE del prodotto in esame importato con i tassi di redditività dei produttori dell'Unione disponibili a collaborare.
- (17) A quell'epoca si era accertato che l'attività principale dell'impresa era localizzata nell'Unione per quanto concerne il prodotto in esame (la sede centrale, il centro di R&S e i più grandi stabilimenti di produzione erano tutti ubicati nell'Unione). Inoltre la grande maggioranza dei prodotti venduti dalla RHI sul mercato dell'Unione era fabbricata nell'UE e solo una piccola parte era prodotta nella RPC (il 5% del totale del volume delle vendite nell'Unione) in quanto la produzione della società collegata nella RPC era principalmente destinata al mercato asiatico in rapida crescita. Inoltre si era riscontrato che i prodotti importati erano rivenduti a prezzi comparabili a quelli dell'industria dell'Unione e che l'impresa non traeva pertanto vantaggi sostanziali, in termini di redditività, dalla rivendita dei prodotti importati. Infine veniva esplicitamente riconosciuto che la società di produzione della RHI nell'Unione costituiva un'entità giuridica distinta rispetto alla società di produzione nella RPC. Si era accertato inoltre che, pur costituendo un gruppo globale, con uno stabilimento di produzione nella RPC che rappresentava un'entità giuridica distinta, la RHI AG produceva la stragrande maggioranza di mattoni di magnesia, successivamente venduti sul mercato dell'Unione, nei suoi impianti di produzione ubicati nell'Unione. Sulla base di tali elementi si era concluso che la società RHI AG, favorevole a quell'epoca all'imposizione di misure, costituiva parte dell'industria dell'Unione.

⁷ GUL 93 del 12.4.2005, pag. 6.

- (18) Durante la verifica in loco nel corso dell'attuale procedimento, si è riscontrato che l'attività principale dell'impresa è tuttora ubicata nell'Unione. La sede della società, gli azionisti e il centro di R&S sono localizzati nell'Unione. La società possiede cinque stabilimenti nell'Unione che producono il prodotto in esame e nel periodo tra il 2005 e il 30 giugno 2010, data di termine del periodo dell'inchiesta, la capacità di produzione di tali impianti è cresciuta. I dati forniti dalla RHI in merito alla sua capacità di produzione nell'Unione del prodotto simile e i volumi di produzione per stabilimento nel periodo dell'inchiesta sono stati verificati e riscontrati esatti.
- (19) La società ha continuato a investire nei suoi stabilimenti nell'UE e, nel lasso di tempo compreso tra il 2007 e la fine del periodo dell'inchiesta, gli investimenti relativi al prodotto simile hanno rappresentato una quota significativa del totale degli investimenti dell'impresa nell'UE.
- (20) Nella RPC numerose imprese collegate alla RHI sono attive nella produzione e nella commercializzazione di prodotti refrattari compresi i mattoni di magnesia. Tra queste imprese figura la RHI Refractories Liaoning Co. Ltd, una entità giuridica distinta, che produce il prodotto in esame. Tale impresa, una joint venture con una società cinese, ha iniziato la produzione nel 1997 e dispone di un solo stabilimento. Pur essendo aumentata notevolmente nel lasso di tempo compreso tra il 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta, la capacità di produzione dello stabilimento non rappresenta ancora una quota consistente della capacità di produzione totale della RHI (sommando insieme stabilimenti UE e cinesi).
- (21) Quanto al volume delle importazioni del prodotto in esame, a seguito dell'imposizione delle misure nel 2005, la società ha ricevuto solo una piccola spedizione dalla sua società collegata nella RPC nel periodo dell'inchiesta, dato che è assoggettata all'aliquota di dazio antidumping più elevata del 39,9%.
- (22) La RHI ha comunicato il valore e il volume delle vendite del prodotto simile fabbricato nell'Unione e del prodotto in esame fabbricato nella RPC. La società ha dimostrato che la maggior parte delle vendite della sua società collegata nella RPC durante il periodo dell'inchiesta era destinata all'esportazione verso paesi diversi da quelli dell'UE, mentre la parte restante era venduta sul mercato cinese.
- (23) Quanto all'incidenza delle vendite del prodotto in esame importato sul totale delle vendite dell'impresa nell'Unione, il volume di tali importazioni rispetto al volume totale delle vendite della società sul mercato dell'Unione era insignificante e pertanto l'incidenza sulle vendite della società era trascurabile.
- (24) Sulla base dei dati verificati in loco si conclude che la RHI non deve essere esclusa dalla definizione di industria dell'Unione. La situazione della società non è cambiata in modo sostanziale successivamente all'inchiesta iniziale, allorché si era riscontrato che i tre criteri erano soddisfatti e si era concluso che l'impresa faceva parte dell'industria dell'Unione.
- (25) I riscontri confermano che la società mantiene tuttora le sue attività principali (sede, centro di R&S e principali stabilimenti di produzione) nell'UE. L'aumento della capacità di produzione dello stabilimento nella RPC nel lasso di tempo compreso tra il 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta non può essere considerato un trasferimento delle attività principali dell'impresa nella RPC. Di conseguenza, è respinta

l'argomentazione del richiedente secondo il quale la RHI va esclusa a motivo del fatto che ha una società collegata nella RPC che produce il prodotto in esame e che ha aumentato le attività nella RPC.

- (26) Le informazioni fornite dal richiedente non rispecchiano con precisione la situazione della RHI quale produttore dell'Unione, in particolare con riferimento al suo volume di produzione e alla capacità di produzione nell'Unione e alla sua capacità di produzione nella Repubblica popolare cinese. Includendo pertanto il volume di produzione della RHI nel dato del totale della produzione dell'Unione, la produzione del richiedente costituisce meno del 50% della produzione totale dell'Unione. Inoltre, come argomentato in precedenza, i) la RHI va considerata parte dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base, ii) la RHI produce più del 50% della produzione totale dell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento di base e iii) la RHI ha espresso opposizione al riesame in previsione della scadenza. Si deve pertanto chiudere il procedimento.

5. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (27) Alla luce di quanto precede si considera che il presente procedimento debba essere chiuso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di base.
- (28) Il richiedente ne è stata informato e gli è stata offerta l'opportunità di presentare osservazioni. Il richiedente ha duramente contestato le conclusioni della Commissione e ha sollevato dubbi sul fatto che la produzione della RHI durante il periodo dell'inchiesta abbia superato la produzione dei restanti produttori dell'Unione che hanno espresso sostegno alla denuncia. In particolare il richiedente ha trasmesso diversi comunicati stampa relativi alle attività della RHI a sostegno delle sue affermazioni secondo cui la società non considera più la produzione nell'Unione come la sua attività principale ed è evidente un cambiamento di strategia del gruppo, che ha annunciato un massiccio aumento delle sue capacità di produzione nella RPC. Si è riscontrato tuttavia che tali comunicati stampa si riferivano alle attività della società in generale e non in maniera specifica al prodotto in esame. Il richiedente non ha fornito altri elementi comprovanti un cambiamento delle attività principali della RHI nel lasso di tempo compreso tra il 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta che possano portare alla conclusione che la RHI debba essere esclusa dalla definizione di industria dell'Unione.
- (29) Si considera pertanto opportuno chiudere il riesame in previsione della scadenza in merito alle importazioni nell'Unione di mattoni di magnesia originari della RPC.
- (30) In considerazione delle particolari circostanze specificate nel considerando 26, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma del regolamento (CE) n. 1659/2005 sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese immessi in libera pratica a partire dal 14 ottobre 2010, data di scadenza delle misure antidumping, devono essere rimborsati o cancellati.
- (31) Le domande di rimborso o di cancellazione devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile.

- (32) In considerazione delle circostanze specificate in precedenza, in particolare nel considerando 21, la Commissione verificherà i flussi delle esportazioni e delle importazioni del prodotto in esame, nonché i pertinenti codici NC. Nell'eventualità in cui rilevasse una variazione dei flussi, la Commissione valuterà l'adozione di opportune iniziative.

6. CHIUSURA DEL RIESAME RELATIVO AI "NUOVI ESPORTATORI"

- (33) Il 27 maggio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai "nuovi esportatori" a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da TRL China Ltd (in appresso, "TRL"), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese.
- (34) TRL ha sostenuto di operare in condizioni di economia di mercato quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Ha dichiarato inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 ("il periodo dell'inchiesta iniziale"), e di non essere collegata a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame assoggettati alle misure antidumping specificate al considerando 1.
- (35) TRL ha sostenuto inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.
- (36) Il 28 settembre 2010 la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, ha annunciato con il regolamento (UE) n. 850/2010 della Commissione⁸, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'avvio di un riesame relativo ai "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della RPC, l'abrogazione del dazio sulle importazioni della TRL e l'assoggettamento di tali importazioni a registrazione.
- (37) Il periodo dell'inchiesta di riesame relativo ai "nuovi esportatori" era compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010.
- (38) In vista della chiusura del riesame in previsione della scadenza e dato che la TRL non ha importato il prodotto in esame tra la data di entrata in vigore del regolamento della Commissione che annuncia l'avvio di un riesame relativo ai "nuovi esportatori" e la data di scadenza delle misure antidumping (13 ottobre 2010), si considera che il riesame relativo ai "nuovi esportatori" in merito alle importazioni nell'Unione di mattoni di magnesia originari della RPC debba anch'esso essere chiuso.
- (39) La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura,

⁸ GU L 253 del 28.9.2010, pag. 42.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure antidumping sulle importazioni di mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80% di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente contrassegnati dai codici NC ex 6815 91 00 ed ex 6815 99 00, sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

Articolo 2

I dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005 sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese immessi in libera pratica a partire dal 14 ottobre 2010 sono rimborsati o cancellati.

Le domande di rimborso o di cancellazione sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile.

Articolo 3

Il riesame relativo ai "nuovi esportatori" avviato dal regolamento (UE) n. 850/2010 è chiuso.

Articolo 4

Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 850/2010.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*